

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Puglia
 Bari, via G. Matteotti, 56

Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente/erede
 (ex art. 5, comma, legge 21 luglio 2000 n. 205)

I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente/erede. Al riguardo si avvertono gli eredi che, se interessati alla prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, indirizzata al Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. In mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti d'ufficio.

Numero ricorso	Nome parte	Data di nascita	Comune di nascita	Data decesso	Ultimo comune di residenza	Data Udienna
27645/ C	SALVATORE APOLLONIO	23/06/1925	ARADEO	28/02/2007	ARADEO	09-MAR-12
27694/ C	COSIMA LONGO	24/05/1915	TAVIANO	30/08/2008	TAVIANO	09-MAR-12

BARI, 09/03/2012

Il funzionario di cancelleria
 Collaboratore di cancelleria
 Giovanna Messina

TC12ABA4243 (Gratuito).

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
 REGIONALE LAZIO**
Sezione prima ter

Notificazione per pubblici proclami

L'Avv. Maria Ida Leonardo, difensore di Giuseppe Rindone nel ricorso proposto al TAR Lazio Roma, Sez. I ter n. R.G. 51/2012, proposto contro IL MINISTERO DELL'INTERNO in esecuzione dell'ordinanza collegiale del 2.2.2012 n.450, integra il contraddittorio del predetto giudizio, notificando sunto del ricorso introduttivo e del successivo atto di motivi aggiunti "ai concorrenti collocati dal 1° al 350° posto in graduatoria che devono ritenersi contraddittori necessari". Con il ricorso era stato chiesto l'annullamento della Graduatoria finale di merito del 2.11.2011 del concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 116 posti (successivamente elevati a 350 con D.M. del 28.02.2011), per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 23.07.2009, corretta con decreto del 14.11.2011, nonché la decisione del 1.12.2011, di rigetto dell'istanza di riesame in autotutela dei titoli. Il ricorrente si classificava al posto 358° posto non rientrando per 8 posti, ovvero per un punteggio di 0,05 tra i vincitori. Ed è stata chiesta l'ammissione

nella graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*. La Commissione è incorsa in errore nella individuazione della risposta esatta sia in relazione al quesito n.1, per una non corretta lettura dell'art.18 del T.U.P.S., che per il quesito n.29, formulato in modo assolutamente equivoco. Inoltre, non è stato riconosciuto alcun punteggio all'abilitazione al sistema S.C.T. né l'abilitazione "al riascolto chiamate linea 113", che avrebbero comportato il riconoscimento di ulteriori punti 0,1 per ciascun titolo. Non risultano tra l'altro calcolate le nr. 2 qualifiche di abilitazione professionale di tecnico delle industrie elettrico rispettivamente di 1° e 2° livello, conseguite in un istituto professionale Statale ed entrambe rilasciate a seguito di esame finale. Il riconoscimento di siffatti titoli avrebbe permesso al sig. Rindone di entrare nella graduatoria dei vincitori. Con l'atto di motivi aggiunti è stato impugnato il verbale della Commissione di concorso n.66 del 23.01.2012 con il quale il Ministero comunicava il rigetto dell'istanza di riesame dei titoli, per i medesimi vizi di illegittimità derivata del ricorso introduttivo, oltre ad un vizio autonomo di carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

avv Maria Ida Leonardo

T12ABA4386 (A pagamento).

